

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (75)548

Vol. 1975/0205

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(75) 548 def.

Bruxelles, il 29 ottobre 1975

NOTA DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
relativa all'aiuto d'urgenza ai profughi
d'Angola in Portogallo

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
relativo alla fornitura di latte scremato in polvere al Programma alimentare Mondiale, nel quadro del programma di aiuto alimentare 1975, destinato ai profughi dell'Angola in Portogallo.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
relativo alla fornitura di butteroil al Programma alimentare Mondiale, nel quadro del programma di aiuto alimentare del 1975, destinato ai profughi portoghesi dell'Angola.

RELAZIONE

1. Durante la sessione del 7 e 8 ottobre 1975, il Consiglio (1) ha deciso, in linea di massima, a favore dei rimpatriati d'Angola in Portogallo, di assegnare un aiuto alimentare in latte scremato in polvere e butteroil e un contributo finanziario per l'acquisto di medicinali ed altri generi indispensabili.

Date le difficoltà giuridiche (2) di un aiuto diretto della Comunità al Governo portoghese, e la specializzazione di talune organizzazioni internazionali in materia di soccorsi d'urgenza, la Commissione ha ritenuto che detto aiuto dovesse essere inoltrato tramite un organismo internazionale, pur essendo strettamente concertato con le autorità portoghesi.

2. Per precisare l'entità del fabbisogno e le condizioni di esecuzione dell'aiuto della Comunità, sono stati quindi presi contatti con le autorità portoghesi (Ambasciata ed autorità locali durante una missione della Commissione), con il coordinatore delle Nazioni Unite in caso di catastrofi (UNDRO), con la Lega delle Società di Croce Rossa, col Programma Alimentare Mondiale (PAM).

3. Questi contatti hanno messo in evidenza che, essendo già rimpatriate dall'Angola in Portogallo circa 200.000 persone, cifra che potrebbe salire a 300.000 o anche più in un futuro molto prossimo, questo afflusso di profughi rappresenta un peso considerabile per il paese.

4. Il PAM ha espresso il desiderio d'inoltrare l'aiuto alimentare della Comunità e ha presentato un programma di soccorso inteso a garantire l'alimentazione di 150.000 persone per un periodo di 3 mesi. Questo programma riguarderebbe i seguenti quantitativi:

- 400 tonnellate di butteroil,
- 550 tonnellate di latte scremato in polvere.

.../...

(1) Cfr. la risposta del Presidente del Consiglio alla dichiarazione del sig. Antunes (doc. I/153/75 (EFTA) (P4)).

(2) Connesse con la nozione di paese in via di sviluppo.

A sua volta, la Croce Rossa portoghese, in contatto con la Lega delle Società di Croce Rossa, ha elaborato un programma di assistenza di oltre 3.700.000 \$ a favore di 100.000 persone (di cui 60.000 bambini) per la fornitura di indumenti, medicinali, case prefabbricate, acquisti di prodotti locali, ecc. e la Lega delle Società di Croce Rossa si è rivolta alla Comunità perché contribuisca alla realizzazione di detto programma.

5. In considerazione delle osservazioni precedenti, la Commissione ritiene opportuno decidere sin d'ora, a favore dei profughi d'Angola in Portogallo,

- una prima parte di aiuto alimentare di 550 tonnellate di latte scremato in polvere e 400 tonnellate di butteroil, inoltrata attraverso il PAM, mentre la CEE prende a carico le spese di trasporto; queste quantità, che rappresentano un valore di circa 910.000 UC (1), sarebbero imputate sulle riserve esistenti nel quadro dei programmi d'aiuto alimentare 1975 (2).

Data la rapida evoluzione della situazione e del fabbisogno, la Commissione sarà probabilmente indotta, in un prossimo futuro, a proporre altri quantitativi,

- un aiuto finanziario di 150.000 UC alla Lega delle Società di Croce Rossa per l'acquisto di indumenti, medicinali, case prefabbricate, prodotti locali, ecc. che verrebbe imputato all'articolo 400 del bilancio per il 1975 (3).

Complessivamente, l'aiuto d'urgenza rappresenta un valore di circa 1.060.000 UC.

.../...

-
- (1) Il costo di quest'operazione non comporta per la Comunità spese supplementari a quelle già previste nel quadro dei programmi di aiuto alimentare.
 - (2) La riserva di latte scremato in polvere presenta a tutt'oggi un saldo disponibile di 3.400 tonnellate; quella di butteroil un saldo di 3.859 tonnellate.
 - (3) Questo articolo presenta a tutt'oggi un saldo di 240.800 UC (iscrizione di 600.000 UC meno 259.200 UC già assegnate al Vietnam e 100.000 UC assegnate alla Turchia).

6. In conclusione, la Commissione raccomanda al Consiglio di accettare le seguenti modalità per l'aiuto d'urgenza, deciso in linea di massima il 7 ottobre 1975, a favore dei rimpatriati d'Angola in Portogallo:

- assegnazione di un aiuto alimentare di 550 tonnellate di latte scremato in polvere e di 400 tonnellate di butteroil, da inoltrare tramite il Programma Alimentare Mondiale; queste quantità verrebbero consegnate CIF o FOB + contributo forfettario ed imputate nelle riserve dei programmi di aiuto alimentare per il 1975 (1);
- assegnazione di un aiuto finanziario di 150.000 UC alla Lega delle Società di Croce Rossa per l'acquisto di indumenti, medicinali, case prefabbricate, prodotti locali, ecc. da imputare nell'articolo 400 del bilancio per il 1975.

La Commissione raccomanda al Consiglio di adottare pertanto i regolamenti allegati.

(1) Data l'urgenza, i prodotti verrebbero mobilitati secondo una procedura a trattativa privata.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla fornitura di latte scremato in polvere al Programma alimentare Mondiale, nel quadro del programma di aiuto alimentare 1975, destinato ai profughi dell'Angola in Portogallo.

—————

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, a titolo di aiuto alimentare, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (1), in particolare gli articoli 3 e 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1347/75 prevede la fornitura, a titolo di aiuto alimentare, di 43.010 tonnellate di latte scremato in polvere a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1348/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (2), ha previsto una riserva di 3.800 tonnellate di latte scremato in polvere,

considerando che, in seguito agli avvenimenti sopravvenuti in Angola, esiste in Portogallo un gran numero di profughi la cui situazione alimentare è critica, che è necessario contribuire d'urgenza al miglioramento di tale situazione con la fornitura di un aiuto alimentare di 550 tonnellate di latte scremato in polvere, da consegnare allo stadio

(1) GU n. L 138 del 29.5.1975, pag. 1

(2) GU n. L 138 del 29.5.1975, pag. 3

franco destinazione, un contributo forfettario petendo essere versato al PAM per le spese d'oltro oltre la consegna e le spese di distribuzione; che il PAM è pronto ad assicurare la distribuzione di tale aiuto;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Delle 3.800 tonnellate di latte scremato in polvere previste a titolo di riserva dal regolamento (CEE) n. 1348/75, 550 tonnellate sono destinate al PAM per un'azione a favore dei profughi dell'Angola in Portogallo.

Articolo 2

Il finanziamento comunitario si estende alle spese di oltro tra lo stadio FOB e il luogo di destinazione, e alle spese di distribuzione. Può essere integralmente o in parte realizzato sotto forma di contributo forfettario, se lo prevedono le modalità di attuazione definite con il PAM.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio

Il Presidente

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. _____ DEL CONSIGLIO

relativo alla fornitura di butteroil al Programma alimentare Mondiale, nel quadro del programma di aiuto alimentare del 1975, destinato ai profughi portoghesi dell'Angola.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1541/75 del Consiglio, del 16 giugno 1975, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di materie grasse del latte, a titolo di aiuto alimentare, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (1), in particolare gli articoli 3 e 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1541/75 prevede la fornitura, a titolo di aiuto alimentare, di 43.400 tonnellate di butteroil a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1542/75 del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativo alla fornitura di materie grasse del latte, a titolo di aiuto alimentare per il 1975, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (2), ha previsto una riserva di 4.550 tonnellate di butteroil;

considerando che, in seguito agli avvenimenti in Angola, esiste in Portogallo un gran numero di profughi la cui situazione alimentare è critica; che è necessario contribuire d'urgenza al miglioramento di tale situazione con la fornitura di un aiuto alimentare di 400 tonnellate di butteroil da consegnare allo stadio franco destinazione, un contributo forfettario potendo essere versato al PAM per le spese d'inoltro

../..

(1) GU n. L 157 del 19.6.1975, pag. 4

(2° GU n. L 157 del 19.6.1975, pag. 6

oltre la consegna e le spese di distribuzione; che il PAM è pronto ad assicurare la distribuzione di tale aiuto;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Delle 4.550 tonnellate di butteroil previste a titolo di riserva dal regolamento (CEE) n. 1542/75, 400 tonnellate sono destinate al PAM per un'azione a favore dei profughi dell'Angola in Portogallo.

Articolo 2

Il finanziamento comunitario si estende alle spese di inoltre tra lo stadio FOB e il luogo di destinazione, e alle spese di distribuzione. Può essere integralmente o in parte realizzato sotto forma di contributo forfettario, se lo prevedono le modalità di attuazione definite con il PAM.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente